

COMUNE DI BERZO INFERIORE

Provincia di Brescia

COPIA

DELIBERAZIONE N. 36

del 29-12-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria - Prima convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: Approvazione ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" integrato con D. Lgs n. 100 del 16 giugno 2017.

L'anno duemilaventidue, addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

BONTEMPI RUGGERO
BASIOLI MAURO
AVANZINI FEDERICO
MENOLFI PRIMO
CAPPELLAZZI PAMELA
SCALVINONI MAURO ABRAMO
MORANDINI DELIA
FERITI GABRIELE
SCAGGIANTE MONICA
ANDREOLI LUIGI

	Presente	Assente
	Presente	
	Assente	
	Assente	
	Presente	
Totali	Presenti 8	Assenti 2

Assenti giustificati il Consigliere del Gruppo di Maggioranza Feriti Gabriele e il Consigliere del Gruppo di Minoranza Scaggiante Monica. Risultano presenti i Consiglieri aggiunti Cominini Domenico e Landrini William, mentre risulta assente il Consigliere aggiunto Bonetti Simone.

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE **Dott. Paolo Scelli** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ARCH. RUGGERO BONTEMPI**, SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, dell'ordine del giorno.

OGGETTO: Approvazione ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" integrato con D. Lgs n. 100 del 16 giugno 2017.

Il Sindaco illustra l'argomento segnalando che da qualche anno, secondo quanto previsto dall'art. 20 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica è previsto che gli Enti Locali entro il 31 dicembre del corrente anno debbano effettuare la ricognizione sulle partecipazioni societarie possedute, direttamente o indirettamente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, individuando quelle che, ai sensi di quanto previsto dal citato Testo Unico, devono essere alienate ovvero oggetto di misure di razionalizzazione.

La ricognizione deve essere effettuata con provvedimento motivato in cui siano illustrate le ragioni alla base della scelta effettuata dall'Amministrazione.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e al Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente attraverso l'applicativo "Partecipazioni del Portale Tesoro" attualmente utilizzato dalle amministrazioni per la rilevazione annuale delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti negli organi di governo.

Il Comune di Berzo Inferiore, nell'ambito della ricognizione delle società partecipate ed ai fini della ricognizione periodica presenta la seguente situazione alla data del 31 dicembre 2021:

Partecipazioni: **Dirette**

Società Valle Camonica Servizi srl: **quota di partecipazione 0.4158%**

Servizi Idrici Valle Camonica srl: **quota di partecipazione 1,059%**

Società Fontanoni srl: **quota di partecipazione 33,33%.**

Partecipazioni: **Indirette**

Valle Camonica Servizi srl tramite Consorzio Servizi di Valle Camonica
quota di partecipazione detenuta 1,8359%

Valle Camonica Servizi Vendite spa
quota di partecipazione detenuta dalla tramite Valle Camonica Servizi srl nella società 100%.
quota di partecipazione detenuta 2,2517%

Blu Reti Gas

quota di partecipazione detenuta dalla tramite Valle Camonica Servizi srl nella società 100%.
quota di partecipazione detenuta 2,2517%

Il Sindaco segnala che la Regione Lombardia lo scorso anno ha approvato la legge regionale che prevede l'istituzione dell'Ato di Valle Camonica e che è stata impugnata dal Governo.

Su questo ricorso è prevista l'udienza il prossimo 10 gennaio da parte della Corte costituzionale per valutare se a seguito della legge regionale potrà essere costituito l'Ambito Territoriale Ottimale di Valle Camonica ed affidare il servizio idrico integrato al soggetto Gestore Unico.

Il Sindaco conclude sostenendo che le società citate sono tutte in utile, le riteniamo tutte strategiche per noi, anche per il fatto che portano utili all'interno del bilancio comunale. Pertanto la proposta dell'Amministrazione è quella di mantenere le partecipazioni dirette e indirette nelle società a partecipazione pubblica sopracitate.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* (TUSP);

Visto inoltre il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, recante *Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175* (Decreto correttivo);

Preso atto che:

- la sopracitata normativa prevede numerosi adempimenti volti a ricondurre le partecipazioni societarie ad una logica di razionalizzazione in linea con le finalità istituzionali degli enti;
- in particolare, l'art. 24 del nuovo testo normativo ha previsto che ogni amministrazione pubblica deve effettuare, con atto motivato, la *ricognizione delle partecipazioni societarie possedute* alla data di entrata in vigore dello stesso Testo Unico (cioè entro il 23 settembre 2016) e detto provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della Legge 23/12/2014, n. 190;

Preso atto, inoltre, che l'articolo 20, comma 1, del TUSP prevede inoltre che *“fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*;

Considerato che, ai sensi del comma 2 del sopracitato art. 20, le situazioni che determinano la necessità di un intervento di rassetto sono così individuate:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

Atteso, pertanto, che il provvedimento di razionalizzazione deve individuare le partecipazioni in società:

- 1) che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche (art. 4, comma 1, TUSP) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2, TUSP, ovvero che non svolgano le attività espressamente consentite a norma dell'art. 4, commi 3 e seguenti, del TUSP. Le attività ammesse previste dall'art. 4, comma 2, del TUSP, consistono in:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica oppure organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art.17, commi 1 e 2, del TUSP;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;

Le partecipazioni ammissibili comprendono anche quelle previste dall'art. 4, comma 7, TUSP, come modificato dall'art. 5 del Decreto correttivo, che dispone: *“sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili”*;

- 2) che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP);
- 3) che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lett. c);

- 4) che abbiano conseguito, nel triennio anteriore all'entrata in vigore del Decreto correttivo cioè negli anni 2016-2018, un fatturato medio annuo non superiore ad euro 500.000 (art. 20, comma 2, lett. d) e art. 26, comma 12-*quinquies*, TUSP, introdotto dal Decreto correttivo);
- 5) che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, se si tratta di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, comma 2, lett. e);
- 6) nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP (art. 20, comma 2, lett. g);

Considerato che le disposizioni del TUSP devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio di riferimento per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Vista la deliberazione n. 32 del 23/12/2021 con la quale è stato approvato il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie per l'anno 2021;

Atteso che il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni comunali è stato istruito dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in conformità con i criteri sopra indicati;

Visto il *Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni comunali* allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto che sussistano le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni detenute dal Comune e la razionalizzazione per le società indicate nel piano, così come motivato negli elaborati allegati alla presente deliberazione;

Ritenuto che il presente provvedimento rientri nella competenza dell'organo consiliare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL, e dell'art. 10 del TUSP;

Visto il parere del Revisore dei Conti, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) numero 3 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;

Con voti favorevoli n.8, astenuti e contrari nessuno espressi nelle forme di legge dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare - ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 Testo Unico sulle Società a Partecipazione pubblica (TUSP) - il *Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni comunali*, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che, come previsto nel Piano di razionalizzazione di cui al punto precedente, è risultato che esistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni detenute dal Comune ai sensi del TUSP e la razionalizzazione per le società indicate nel piano stesso;
3. di rendere disponibile il piano di razionalizzazione periodica testé approvato alla Struttura di monitoraggio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dall'art.15 del TUSP;

4. di inviare copia della presente delibera alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
5. di prendere atto dei pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;
6. di demandare all'ufficio segreteria gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza;
7. di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Infine,

Con voti favorevoli n.8, astenuti e contrari nessuno espressi nelle forme di legge dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. e del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 25/02/2013, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
(F.to Dott.ssa Lorena Damiola)

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. e del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 25/02/2013, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio
(F.to Dott.ssa Lorena Damiola)

Letto, confermato e sottoscritto.

II SINDACO
(F.to ARCH. RUGGERO BONTEMPI)

II SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Paolo Scelli)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.), è stata affissa in copia all'Albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Il presente atto, qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134, terzo comma, del Decreto Lgs. n. 267/00).

Berzo Inferiore, lì 01-03-2023

Il Segretario Comunale
(F.to Dott. Paolo Scelli)

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Berzo Inferiore, lì 29-12-2022

Il Segretario Comunale
(Dott. Paolo Scelli)